

“ Art. 3. Al pagamento delle annualità di lire 237,144 (duecentotrentasettemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C. per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini, di cui all'articolo 1, sarà provvisto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei lavori pubblici ”.

“ Art. 4. È approvata la spesa di lire 40,000 (quarantamila) per la costruzione delle linee terrestri e per la posa dei nuovi fili sulle linee terrestri esistenti, necessari a congiungere i nuovi cavi sottomarini, di cui all'articolo 1, agli uffici telegrafici più vicini ”.

Sarà poi stabilito il giorno in cui dovrà procedersi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge relativo al bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazione alla legge 25 giugno 1882, n. 869 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Acconsento che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

**Presidente.** Se ne dia lettura.

**Quartieri, segretario, ne dà lettura:** (Vedi Stampato n. 395-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonavoglia.

**Bonavoglia.** Se io prendo a parlare su questo disegno di legge non è certamente per disconoscere i vantaggi che esso può apportare; ma per fare poche osservazioni dirette a raggiungere meglio il fine che il disegno stesso si propone.

La legge del 25 giugno 1882 è una legge organica, la quale provvede in isvariati modi al bonificamento delle paludi; e sia sotto l'aspetto igienico che per quello economico certamente quella legge ha prodotto e potrà produrre notevoli benefici.

Il disegno di legge che oggi discutiamo non è che un corollario di quella legge e mentre il ministro e la Commissione si propongono di togliere tutti quegli incagli che la precedente legge organica presentava, pure, a mio modo di vedere, non mi pare che il disegno di legge medesimo

risolva tutte le difficoltà cui ha dato luogo l'applicazione della precedente del 1882.

Infatti in forza dell'articolo 4 di quella legge, molte opere furono comprese in prima categoria, perchè corrispondevano perfettamente al concetto di quell'articolo; ma poi si osservò che quelle opere non potevano godere il beneficio della legge, perchè all'attuazione di essa erano già iniziate; di maniera che la legge stessa avrebbe giovato più ai negligenti che agli operosi, ed a quelli che avevano prevenuto l'opera del legislatore.

In molti luoghi del Salernitano, ad esempio, vi sono grandi opere di bonificamento intraprese da vari anni le quali non furono comprese; ed alle quali non porrebbe aiuto nemmeno il disegno di legge che stiamo discutendo, dimenticando che con la legge di bonifica del 1855 nel Napoletano, erano contemplati.

Io avrei desiderato che la Commissione ed il ministro avessero rimediato a questa gravissima ingiustizia, ponendo in grado anche quelli che avevano dato opera a lavori di bonificamento prima del 1882 di giovare dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti ed alcuni Istituti di credito.

Infatti mentre noi vediamo, municipi, i quali nulla hanno fatto per il bonificamento del loro territorio, favoriti dalla legge del 1882, ne vediamo altri i quali, soltanto perchè più solerti, non ne possono profittare. Tutto questo costituisce un non senso.

Altre cose vorrei aggiungere, ma per non tediare la Camera aspetterò che il ministro e la Commissione abbiano manifestato i loro propositi al riguardo riservandomi di proporre emendamenti agli articoli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattelli.

**Gattelli.** Non è mio intendimento addentrarmi nell'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge, che ora noi prendiamo a discutere.

Approvandole nel loro complesso e nello scopo cui tendono, quello cioè di rendere prontamente ed utilmente applicabile la legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi del 25 giugno 1882, non posso che augurarmi che ben presto approvata questa legge e dalla Camera e dal Senato, divenga un fatto compiuto, un fatto che risponda alla lunga aspettativa, ed alle speranze che la legge stessa ha suscitata in tante e così importanti provincie del regno.

Le poche osservazioni che io mi permetterò di fare non tenderanno quindi che ad appoggiare le domande dei consorzi di Argenta e Filo, e di